



PROVINCIA DI SONDRIO

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI

Articolo 1 - Istituzione della Commissione Provinciale Espropri

Articolo 2 - Compiti della Commissione

Articolo 3 - Composizione e modalità di nomina della Commissione

Articolo 4 - Funzionamento della Commissione

Articolo 5 - Ufficio di Segreteria

Articolo 6 - Attività della Commissione

Articolo 7 - Trattamento economico

Articolo 8 - Norma finale



PROVINCIA DI SONDRIO

Articolo 1 Istituzione della Commissione Provinciale Espropri

Per le finalità derivanti dall'applicazione della normativa in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità è istituita nella provincia di Sondrio, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 4 marzo 2009, n. 3, la Commissione Provinciale Espropri, di seguito denominata in breve "Commissione".

La Commissione ha sede presso gli uffici della Provincia di Sondrio.

Articolo 2 Compiti della Commissione

La Commissione svolge le funzioni che il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (di seguito TUE) e l'articolo 16 comma 5 della Legge Regionale n. 03/09 le attribuiscono.

Articolo 3 Composizione e modalità di nomina della Commissione

La Commissione è composta dal Presidente della Provincia o suo delegato più 8 componenti, individuati ai sensi dell'articolo 16 comma 2 della Legge Regionale del 4 marzo 2009, n.3.

In corrispondenza di ciascun componente è nominato un membro supplente, che partecipa alle attività della commissione in assenza del titolare.

Il Presidente della Provincia di Sondrio provvede mediante decreto alla nomina dei componenti della Commissione e alla loro eventuale sostituzione, che potrà avvenire per dimissioni volontarie o d'ufficio in caso di immotivata assenza per più di tre sedute consecutive.



PROVINCIA DI SONDRIO

Articolo 4 Funzionamento della Commissione

Nell'adempimento dei compiti istituzionali la Commissione assume le proprie determinazioni conformemente alle norme legislative e regolamentari.

La Commissione è convocata, per gli adempimenti previsti dalla normativa, dal Presidente, almeno sette giorni prima della data stabilita per la seduta, mediante avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, con qualsiasi mezzo che consente di acquisire ricevuta o, comunque provarne l'avvenuto ricevimento.

La Commissione delibera validamente con la presenza di almeno 5 componenti ed a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni sono adottate con voto palese.

Qualora non sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il Presidente può procedere ad aggiornare la riunione anche con procedura di urgenza, inviando apposito avviso entro ventiquattro ore prima della seduta.

Articolo 5 Ufficio di Segreteria

Per coadiuvare la Commissione nell'assolvimento degli adempimenti amministrativi e per curare la conservazione dei registri e degli atti in genere, è costituito presso la sede della Provincia di Sondrio un Ufficio di Segreteria.

Il Segretario della Commissione, scelto dal Presidente di norma tra i dipendenti dei Servizi dell'amministrazione Provinciale, partecipa ai lavori della Commissione per redigere il processo verbale delle sedute, sottoscritto dal Presidente, inserito nell'ordine del giorno ed approvato dalla Commissione nella seduta successiva.

Il Segretario cura l'effettuazione di comunicazioni, avvisi, invii, depositi, attribuiti dalla normativa vigente alla competenza della Commissione.



PROVINCIA DI SONDRIO

Articolo 6 Attività della Commissione

Entro il 31 gennaio di ogni anno la Commissione provvede ad approvare le tabelle dei valori agricoli medi, a darne pubblicazione senza ritardo, nell'Albo Pretorio e nel sito internet della Provincia di Sondrio e a trasmetterli alla Regione Lombardia.

La Commissione provvede a determinare l'indennità definitiva di espropriazione entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta effettuata dal competente organo, ovvero entro 30 giorni dalla data di ricevimento di eventuali atti integrativi richiesti; analogamente procede in caso di richiesta di determinazione dell'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo.

Articolo 7 Trattamento economico

Ai componenti della Commissione non spetta alcuna indennità di compenso per la partecipazione ai lavori della Commissione Provinciale Espropri.

Articolo 8 Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. del 8 giugno 2001 n.327 e della Legge Regionale n. 3 del 4 marzo 2009 ed i principi generali in materia di funzionamento degli organi collegiali contenuti nel D.P.R. del 18 agosto 2000, n. 267.